

**MOZIONE
N. 67**

**CRITICITA' DELL'ART. 35 DEL D.L.
133/2014, COSIDDETTO "SBLOCCA
ITALIA", SULLA GESTIONE DEI
RIFIUTI.**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*BERTOLA GIORGIO (primo firmatario), BONO DAVIDE, CAMPO
MAURO WILLEM, FREDIANI FRANCESCA, MIGHETTI PAOLO
DOMENICO, VALETTI FEDERICO*

Protocollo CR n. 32088

Presentato in data 07/10/2014



CL-02-18-02/63/14/X

MOZIONE N. 67

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula

trattazione in Commissione



OGGETTO: Criticità dell'art 35 del d.l. 133/2014, cosiddetto "Sblocca Italia", sulla gestione dei rifiuti.

Premesso che:

- Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), cosiddetto "Decreto Sblocca Italia", introduce norme riguardanti il settore della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'impiantistica di smaltimento;
- L'articolo 35, comma 1, del citato decreto prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, vengano individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, "gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore";
- L'articolo 35, comma 2, del d.l. 133/2014 dispone che "tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.";
- L'articolo 35, comma 5, del d.l. 133/2014 specifica che "ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico

termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti”;

Considerato che:

- L'inceneritore di Torino, cosiddetto “termovalorizzatore” del Gerbido, avviato nel mese di aprile del 2013, è autorizzato a bruciare 421 mila tonnellate all'anno di rifiuti;
- Se l'impianto dovesse essere inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 35 del d.l. 133/2014 la sua capacità verrebbe incrementata di 100 mila tonnellate all'anno, con l'adeguamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Fin dal suo avvio, sebbene funzionando ad un regime inferiore rispetto a quello massimo autorizzato, l'inceneritore ha fatto registrare una lunga serie di guasti, con conseguenti sforamenti dei limiti emissivi; l'ultimo il 3 ottobre ultimo scorso;
- Il trasporto a lunga percorrenza di rifiuti è una operazione antieconomica, oltre che dannosa per l'ambiente, poiché aumenta il già alto carico ambientale portato da una pratica non virtuosa come il loro incenerimento;
- Se – da un lato – sono chiare le conseguenze negative dal punto di vista ambientale dell'importazione dei rifiuti a causa delle emissioni dei mezzi utilizzati per trasportarli e dell'aumento delle emissioni dell'inceneritore causato dal suo maggiore utilizzo, non sono chiare le ricadute sui piemontesi dal punto di vista dei costi;
- La nostra Regione sta in ogni caso già trattando rifiuti provenienti dalla Lombardia e dalla Liguria, in virtù di accordi interregionali stipulati ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 152/2006;
- L'art. 35 del d.l. 133/2014 confligge con quanto disposto dall'articolo 182-bis del d.lgs. 152/2006, che definisce i principi di autosufficienza e prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani, specificando che la rete impiantistica dovrebbe essere progettata in modo da garantire *“lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”*;
- L'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 demanda alle Regioni l'approvazione di piani regionali per la gestione dei rifiuti; la creazione di una rete impiantistica nazionale, unita all'obbligo di autorizzare gli impianti esistenti a saturazione del carico termico, andrebbe ad inficiare le scelte di pianificazione contenute nei piani regionali definiti nel d.lgs. 152/2006, che perderebbero quella valenza strategica che attualmente li caratterizza;

- Le disposizioni di cui all'art. 35 del d.l. 133/2014 risultano lesive del rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti, come stabilita dalle normative europee e dal loro recepimento nel d.lgs. 152/2006 annullando, nelle more della redazione di un nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti, gli effetti positivi di qualsiasi corretta pianificazione che abbia come obiettivo la riduzione dei rifiuti ed il recupero di materia;
- L'art. 35 del d.l. 133/2014 risulta inoltre in evidente contrasto con quanto prescritto dal Regolamento CE 850/04 relativo agli inquinanti organici persistenti. Scopo di tale regolamento è tutelare la salute umana e l'ambiente - tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione - dagli inquinanti organici persistenti, vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sui POPs, o al protocollo del 1998 sui POPs o alla convenzione del 1979 sull'inquinamento transfrontaliero a grande distanza, riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati;
- L'art. 6 di tale Regolamento, rubricato "Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci", fa riferimento, tra gli altri, agli impianti di incenerimento di rifiuti, con o senza recupero di energia, che emettono non intenzionalmente ma ineliminabilmente dibenzo-p-diossine, dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), esaclorobenzene (HCB), Bifenili policlorurati (PCB), Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Pentaclorobenzene, cioè le sostanze elencate all' Allegato III del Regolamento de quo, come aggiornato dalle successive modificazioni. Il paragrafo 3 di questo articolo recita:
"Nell' esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o modifiche significative ad impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, gli Stati membri [...] considerano in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III."
Ora a chiunque confronti il testo delle due disposizioni salta agli occhi il profondo contrasto tra di esse. La prima trova nell'incenerimento la soluzione ottimale per la disastrosa e più volte sanzionata gestione dei rifiuti italiana, vincola le Autorità competenti ad autorizzare in tempi brevi gli impianti a saturazione del carico termico senza badare alle condizioni ambientali in cui essi sono o saranno inseriti, dà per scontati i risultati delle valutazioni di impatto ambientale, dimezza i termini delle procedure autorizzative, minaccia l'esercizio dei poteri sostitutivi, con l' entusiasmo acritico tipico di una spaventosa arretratezza. Per la seconda l'incenerimento dei rifiuti è una soluzione obsoleta e pericolosa a causa degli inquinanti che rilascia, i cui effetti tossici per l'ambiente e la salute umana sono talmente ben conosciuti da essere considerati un dato acquisito. Una scelta - che riguardi la costruzione di un impianto nuovo o l'ampliamento di uno esistente - vista con sfavore, consentita in via residuale, laddove processi, tecniche o pratiche alternative che non emettano inquinanti organici persistenti non siano attuabili. Non è possibile dare una lettura diversa del chiarissimo testo del Regolamento 850/04. Il rispetto di questa sua disposizione in particolare - anche

interpretata alla luce del grave pericolo rappresentato dagli inquinanti organici persistenti per l'uomo e l'ambiente così come descritto nelle considerazioni introduttive, la cui consapevolezza comunque emerge dall'intero complesso del testo approvato dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea in tutte le disposizioni - esige con evidenza molto più di un formale e sommario esame di soluzioni alternative: impone che ad esse si dia priorità nella scelta e, conseguentemente, l'eventuale esclusione delle medesime deve risultare agli atti, deve essere motivata e deve poter essere oggetto di sindacato giurisdizionale. L' art. 35 del D.L. "Sblocca Italia" non concede alcuno spazio all'esame prioritario preteso dal Regolamento 850, ponendosi in un insanabile contrasto con esso.

Rilevato che:

- La Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno già annunciato di voler proporre ricorso presso la Corte Costituzionale contro il d.l. 133/2014, per la parte riguardante la gestione dei rifiuti;

Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,

- Ad agire presso il Governo per lo stralcio o la revisione dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), comunemente noto come "Decreto Sblocca Italia", al fine di evitare il conferimento presso gli impianti piemontesi di rifiuti solidi urbani provenienti da tutte le altre Regioni e per orientare l'azione del Governo verso soluzioni legislative che prevedano la riduzione alla fonte dei rifiuti, il riciclo, il recupero di materia la promozione e l'ottimizzazione della raccolta differenziata e la gestione a freddo del rifiuto residuo, nel pieno rispetto degli orientamenti dell'Unione europea;
- A valutare la sussistenza di eventuali profili di incostituzionalità del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, sui quali poter validamente fondare la proposizione di un ricorso presso la Corte Costituzionale.